



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

PROVINCIA DI VERONA

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 6 del 05.06.2012**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Equiparazione all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Ulteriori circostanze attenuanti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (prov. di Verona) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed inoltre dal D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (prov. di Verona).

ART.2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze e le aree fabbricabili, quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
4. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle di categoria catastale C2/C6/C7 nella misura massima di un'entità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

ART. 3 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 art. 13 del D.L. 201/2011.
2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti determina, tenuto conto dei valori di mercato, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
6. Il Comune ai sensi dell'art. 3 comma 20 Legge n. 289/02 è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R..

ART. 4 – EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

E' equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 5 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 così come integrato dall'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012.

ART. 6 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24. Il versamento per l'abitazione principale e relative pertinenze, per l'anno 2012, può essere effettuato in tre rate aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessiva risulti inferiore a € 12,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori con applicazione del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute al Comune deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare (1).
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART.10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1- Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.